



## **Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona  
Via Milano, 24 – 26100 – Cremona – Codice Ipa: m\_pi

Agli aspiranti inseriti nelle GPS della provincia di Cremona  
Alle Istituzioni scolastiche statali della provincia di Cremona  
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola

### **Oggetto: riscontro a reclami pervenuti riguardanti le nomine docenti a tempo determinato da GPS – anno scolastico 2024/25**

A seguito di pubblicazione del bollettino di nomine a tempo determinato da GPS, avvenuto in data 4 settembre 2024 - prot. n.4677, sono pervenuti a questo Ufficio numerosi reclami che presentano medesimo contenuto. Si ritiene pertanto opportuno fornire alcune precisazioni in risposta.

Nel caso in cui l'aspirante lamenti di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione e/o fascia inferiore e/o con punteggio più basso, la motivazione può riguardare:

-candidati in posizione inferiore che beneficiano di una precedenza di cui alla Legge n.104/1992.

Questi, se rientrano nel contingente da assumere, scelgono la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri, a seconda poi che si tratti di beneficio personale o assistenziale;

-candidati in posizione inferiore, detti "riservisti", i cui benefici discendono da una delle riserve previste dall'O.M. n.88 del 16 maggio 2024.

Questi, se "riservisti" beneficiari della Legge n.68/1999, hanno diritto a un posto intero ciascuno avendo riguardo alla metà dei posti messi a disposizione per ogni classe di concorso.

L'interessato potrebbe anche essere assistito da un diritto di precedenza ai sensi della legge n.104/1992, in questo caso non solo entrerebbe a far parte del contingente, ma sceglierebbe prioritariamente la sede rispetto agli altri candidati. Nel caso in cui non fosse invece assistito da precedenza entrerebbe di diritto nel contingente, a prescindere da quale sia la sua posizione effettiva in graduatoria, e riceverebbe in coda a tutti gli altri che lo precedono una sede lasciata libera dal sistema, purché sia indicata nelle sue preferenze. Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, hanno diritto alla riserva del posto anche i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito, i volontari in servizio permanente, come prescritto dal D.lgs. n. 66/2010 e gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, come previsto dal DL 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023).

A tutela della riservatezza, né il diritto di precedenza né il diritto di riserva possono essere resi pubblici negli elenchi pubblicati.

Nel caso in cui l'aspirante lamenti di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto diritto, la motivazione può riguardare:

- la modalità di compilazione dell'istanza di scelta delle 150 sedi che l'aspirante ha prodotto.

Il sistema informativo, nello scorrimento della graduatoria, e fatti salvi i diritti di riserva e precedenza di cui si è detto, arrivato alla posizione dell'aspirante "X", se non individua fra le preferenze espresse da quell'aspirante nessuna delle sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, automaticamente e inderogabilmente lo considera rinunciatario per quella classe di concorso o tipologia di posto o di supplenza e non potrà più ricevere nomina da GPS per quella specifica classe di concorso o tipologia di posto o di supplenza per l'intero anno scolastico. Dunque, le sedi possono essere assegnate al candidato solo se vi è coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento.



## **Ministero dell'istruzione e del merito** **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona  
Via Milano, 24 – 26100 – Cremona – Codice Ipa: m\_pi

Nelle successive fasi di nomina, le sedi divenute nuovamente disponibili, anche a seguito delle rinunce espresse dai candidati individuati nelle precedenti fasi di nomina, non saranno assegnate agli aspiranti che sono stati già "superati" e la cui domanda è stata già "vagliata" dal sistema. Il sistema informatico ripartirà infatti dall'ultimo candidato individuato per ciascuna classe di concorso all'esito della precedente fase di nomina, così come stabilito dall'art. 12, comma 10, dell'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 secondo la quale *"L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12."*

Altro caso riguarda i comuni indicati tra le preferenze sintetiche e/o i codici meccanografici delle scuole indicate: non sono infrequenti esempi di aspiranti che hanno indicato un codice meccanografico diverso rispetto a quello voluto o un comune che, a seguito del dimensionamento scolastico, non è più sede di autonoma istituzione scolastica. Trattasi di errori nella compilazione della domanda che non possono essere emendati dagli AA.TT., stante il principio di autoresponsabilità nella compilazione.

Vi è inoltre il caso di chi ha espresso preferenze "sintetiche", ossia riguardanti l'intero comune, distretto o Provincia. Il Sistema assegna le cattedre in base al codice meccanografico crescente ricavabile dai Bollettini Ufficiali pubblicati dal Ministero dell'Istruzione. Se il candidato nella sua preferenza sintetica ha, ad esempio, indicato anche la disponibilità a ricevere gli spezzoni orario, e nella prima preferenza utile alla nomina il sistema rileva la disponibilità di uno spezzone in una determinata scuola, sarà lo spezzone ad essere assegnato al docente, in perfetta aderenza a quanto espresso in domanda, fermo restando il diritto al completamento con altri spezzoni orario nello stesso turno di nomina; successivamente il completamento orario non potrà che derivare da Graduatoria di Istituto.

Per completezza d'informazione, si rinvia infine alla Circolare ministeriale prot. n.115135 del 25/07/2024 avente ad oggetto *"Anno scolastico 2024/2025 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A."*, nella parte in cui prevede che *"il docente tenuto allo svolgimento dell'anno di prova non può accettare nomine a tempo determinato"* e che *"È opportuno segnalare che anche il personale scolastico di ruolo, avendone titolo, può partecipare alla procedura in esame (di conferimento delle supplenze) - nei limiti previsti dagli articoli 47 e 70 del CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024 – nonché all'attribuzione delle supplenze di cui al successivo punto 2."* Si rammenta pertanto che ai sensi dell'art. 47, c. 1: *"Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede"*; ai sensi dell'art. 70, c. 1: *"Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o - a parità di Area - di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all'art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede"*. Se ne deduce che i neo-immessi in ruolo, non avendo ancora ottenuto la conferma, non possono partecipare alla procedura di conferimento di incarichi a tempo determinato e che i docenti già titolari non possono concorrere per il conferimento di incarichi a tempo determinato, oltre che sulla c.d.c. di titolarità, anche su spezzone orario.



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona  
Via Milano, 24 – 26100 – Cremona – Codice Ipa: m\_pi

Fermo restando che avverso il provvedimento in oggetto può essere esperito ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni, l'Ufficio rigetta ogni reclamo e diffida pervenuta per quanto in argomento, non avendo ulteriori atti di amministrazione attiva da adottare se non quelli inerenti allo scorrimento delle nomine a seguito di disponibilità sopravvenute.

Il presente riscontro si intende avente valore anche pro-futuro per ogni reclamo e diffida che dovesse pervenire in riferimento a quanto sopra argomentato. La pubblicazione della presente sul sito web dell'Ambito Territoriale di Cremona ha valore di notifica a ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VI  
Imerio Chiappa